

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2654}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELFINO, POLI, CIOCCHETTI

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale nonché interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori dello spettacolo

Presentata il 28 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attuale crisi economica internazionale rivestono un'importanza primaria gli interventi a sostegno del sistema pensionistico e previdenziale delle categorie sociali che più subiscono la crisi in atto.

La previdenza in favore dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971 la tutela previdenziale del settore è stata

ulteriormente perfezionata e ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama degli enti previdenziali. Tale decreto ha, infatti, stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà e della brevità dell'attività lavorativa.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente modificato con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (legge n. 366 del 1973).

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 182 del 1997, i lavoratori dello spettacolo con l'obbligo del versamento contributivo all'ENPALS erano sud-

divisi in due gruppi. Al primo gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico, mentre nel secondo gruppo erano inseriti i lavoratori comuni dell'impresa con qualifica operaia o impiegatizia.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 1997, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182 del 1997, introduce una terza categoria di lavoratori. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo sono stati suddivisi in tre raggruppamenti: 1. lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; 2. lavoratori a tempo determinato che prestano attività nel campo dello spettacolo al di fuori delle ipotesi previste al punto 1; 3. lavoratori con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Nonostante tutto, però, manca nel sistema previdenziale previsto per i lavoratori dello spettacolo, che più di altri soffrono il problema della precarietà, una vera e propria « rete protettiva » caratterizzata anche dall'estensione degli ammortizzatori sociali, in cui le altre categorie di precari sono compresi.

I lavoratori dello spettacolo sono per lo più lavoratori atipici e precari che mancano di un adeguato riconoscimento professionale, contrattuale, salariale e previdenziale.

Le stime individuano più di 500.000 addetti ai lavori, di cui, secondo i dati relativi all'occupazione e alle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo dell'ENPALS riferiti all'anno 2008, solo 267.000 versano contributi, e peraltro in modo discontinuo.

Allo stato attuale è necessario, quindi, individuare per i lavoratori precari dello spettacolo un sistema previdenziale su misura che sia in grado di rispondere alle esigenze di una professione che si presenta come un lavoro autonomo e subordinato

allo stesso tempo e, pertanto, come un lavoro in cui si è obbligati a rispettare sia i doveri fiscali dei lavoratori autonomi sia gli oneri previdenziali dei lavoratori dipendenti.

La proposta di legge in esame ha la finalità di garantire una maggiore tutela per quanti operano nell'ambito dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Nello specifico, l'articolo 1 individua le tutele assicurative (assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) previste in favore dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, così come individuate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, e successive modificazioni.

L'articolo 2 formalizza con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio di ingaggio », le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi per i lavoratori individuati all'articolo 1.

L'articolo 3 sancisce che ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 4 (tipologia contrattuale di lavoratori iscritti al registro dello spettacolo), sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche.

L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 5 prevede per i lavoratori dello spettacolo dal vivo la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici e la facoltà dei medesimi lavoratori di operare il ricongiungimento dei contributi versati all'ENPALS e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'articolo 6 stabilisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità previste dal secondo comma del medesimo articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, e successive modificazioni, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata.

2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

(Foglio di ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio di ingaggio », in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio di ingaggio.

ART. 3.

(Retribuzione imponibile).

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manuten-

zione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

ART. 4.

(Registro dei lavoratori dello spettacolo).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori dello spettacolo, di seguito denominato « registro », al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

ART. 5.

(Interventi in materia di collocamento al lavoro e di previdenza).

1. Per i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo è prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici; è altresì facoltà dei medesimi lavoratori di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Ai lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui, sono applicate le tutele previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in materia di infortuni sul lavoro.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0028120